

CONVENZIONE ATTUATIVA

per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo relative al Progetto “NOME PROGETTO” nell’ambito del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap. 00185, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Prof. Tullio A.M. Tolio, nella sua qualità di Direttore del Progetto Bandiera “**La Fabbrica del Futuro**”, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 maggio 2011 n. 110/2011 e successive relative all’argomento, per quanto infra munito dei necessari poteri, derivanti dalle deleghe di carattere giuridico e amministrativo sancite dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente e successive modifiche, domiciliato per la carica e per le attività, responsabilità, poteri e diritti discendenti dalla presente Convenzione attuativa presso la sede di **ITIA-CNR Via Bassini, 15 Milano** (di seguito “CNR”)

E

il/la **YYY**, con sede legale in.....,n....., cap....., C.F. n., P.I. n., rappresentato dal Dott./Prof., nella sua qualità di Presidente, per quanto infra munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica e per le attività, responsabilità, poteri e diritti discendenti dalla presente Convenzione attuativa presso la sede del **YYY** (di seguito “.....”)

d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- il CNR, in base allo Statuto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e pubblicato sulla G.U. in data 19 aprile 2011, é Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori di sviluppo della conoscenza ed applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni;
- il CNR con la sua rete di Istituti diffusa su tutto il territorio nazionale possiede competenze di eccellenza nel campo della creazione e distribuzione della conoscenza;
- il CNR in particolare, tramite i propri Istituti, possiede infrastrutture di ricerca nel settore.....;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ente e nel sistema socio economico territoriale;
- il CNR intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- il CNR è
- il CNR
- il YYY è
- il YYY

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR con DPCNR n. 18 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 90 del 10 aprile 2011;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
- il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
- il Programma Nazionale della Ricerca 2011 – 2013 (di seguito PNR), approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 23 marzo 2011, che ha individuato gli obiettivi, le azioni di sistema nonché i “Progetti bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della Ricerca, da finanziarsi con il “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, istituito dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 149 del 21 luglio 2010 di approvazione del Piano Triennale 2010-2012 nel quale venivano previsti i cosiddetti Progetti Bandiera;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 110 dell’11 maggio 2011 di nomina dei Responsabili dei suddetti Progetti Bandiera;
- il Provvedimento n. 66 del Presidente CNR del 28 settembre 2011 di modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento ai fini della programmazione e gestione dei progetti Bandiera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 240 del 14 ottobre 2011;
- l’art. 42-ter (Direttore di progetto) del suddetto Regolamento modificato, in cui viene stabilito che il Direttore del progetto è il responsabile della progettazione, dell’esecuzione, anche sotto il profilo del coordinamento tra le istituzioni partecipanti, delle verifiche in corso d’opera anche relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie, delle proposte di rimodulazione del progetto e della periodica rendicontazione pubblica dei risultati;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 189 del 6 ottobre 2011, di approvazione dei piani esecutivi e finanziari dei Progetti Bandiera assegnati al CNR;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 200 del 26 ottobre 2011, di approvazione dei piani esecutivi e finanziari dei progetti di interesse strategico assegnati al CNR e di nomina dei relativi responsabili di progetto;
- la nota MIUR, prot. n. 2725 del 27 ottobre 2011, di approvazione dei Progetti Bandiera: Epigenomica, Interomics, Fabbrica del futuro, Ritmare e Nanomax;
- la nota MIUR, prot. n. 0084989 del 29 novembre 2011, di comunicazione del piano di riparto delle disponibilità del cap. 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del MIUR per il 2011;

- la nota MIUR, prot. n. 1786 del 3 Ottobre 2012, di comunicazione del piano di riparto delle disponibilità del cap. 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del MIUR per il 2012;
- la nota MIUR, prot. n. 1151 del 17 maggio 2012, con la quale vengono trasmesse le “Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti Bandiera e di Interesse coordinati dal CNR”;
- l’esito della procedura di selezione e negoziazione, in seguito alla quale il Progetto “NOME PROGETTO” risulta ammesso al finanziamento nell’ambito del Sottoprogetto 2 del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”;

CONSIDERATO CHE

- il CNR intende svolgere in collaborazione con altri soggetti le attività di ricerca scientifica e tecnologica previste nell’ambito dei progetti Bandiera che il MIUR ha assegnato all’Ente;
- il Progetto “NOME PROGETTO”, valutato ammissibile al finanziamento nell’ambito del Sottoprogetto 2 del Progetto Bandiera “**La Fabbrica del Futuro**” ha per oggetto, per interesse, e prevede il coinvolgimento di **NUMERO** soggetti pubblici, per un impegno finanziario complessivo pari a €
- il CNR ha individuato in ITIA-CNR la struttura di riferimento per quanto attiene a tutte le attività di esecuzione e di coordinamento e tutti gli adempimenti di carattere organizzativo, giuridico ed amministrativo finalizzati all’esecuzione del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro”;
- le Parti attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa intendono disciplinare i propri rapporti per l’esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto “NOME PROGETTO”, valutato ammissibile al finanziamento nell’ambito del Sottoprogetto 2 del Progetto Bandiera “**La Fabbrica del Futuro**”;

Tutto ciò premesso le Parti concordemente stabiliscono quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione attuativa (di seguito “Convenzione”) costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante ed essenziale della stessa e della disciplina contrattuale in essa contenuta.

Art. 2 – Oggetto

2.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto NOME PROGETTO:

2.2. Gli interventi di cui al comma 2.1 hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, innovazione e sperimentazione delineate nel progetto esecutivo generale del progetto NOME PROGETTO allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante.

2.3. L’aggiornamento eventuale delle attività di cui al comma 2.2 è disposto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, dal Responsabile Esecutivo di cui all’art. 4, comma 4.1.

2.4. Eventuali revisioni sostanziali dello stesso saranno definite con atti aggiuntivi alla presente Convenzione, concordati per iscritto tra le Parti.

Art. 3 – Svolgimento attività di ricerca

Ai fini dell'individuazione e realizzazione delle singole attività di ricerca da affidare al soggetto contraente, si fa riferimento al piano esecutivo del progetto dal titolo "NOME PROGETTO", valutato ammissibile al finanziamento nell'ambito del Sottoprogetto 2 del Progetto Bandiera "La Fabbrica del Futuro" (allegato 1). Tale piano esecutivo, da intendersi parte integrante della suddetta Convenzione, specifica le azioni previste, con relativi costi e finanziamenti (fermo restando i limiti massimi previsti al successivo art. 5.2), tempistica e modalità di realizzazione, deliverables, milestones e ogni altro connesso adempimento, nell'ambito del coinvolgimento del contraente nei singoli WPs e Task previsti

Art. 4 – Responsabile esecutivo della Convenzione

4.1. Viene individuato Responsabile Esecutivo della Convenzione il Dr/Prof....., in qualità di **direttore dell'Istituto**CNR coordinatore del progetto xxxx (di seguito indicato come ZZZ)

4.2. Detto Responsabile è incaricato della gestione operativa della Convenzione, assicurando la continuità e la proficuità della collaborazione, nonché il coordinamento degli apporti resi da ciascuna delle Parti nella realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, sia dal punto di vista scientifico che amministrativo, economico e finanziario. Egli agisce riferendo costantemente al Direttore del Progetto Bandiera e coordinandosi con quest'ultimo.

Art. 5 –Rendicontazione del progetto

5.1. Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di spesa, nonché delle relative rendicontazioni sono riportate nelle "Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti Bandiera e di Interesse coordinati dal CNR".

5.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che le spese, quali riportate nel piano esecutivo (allegato 1), costituiscono l'importo massimo delle singole tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili.

5.3. **YYY** farà pervenire a **ZZZ**, una relazione scientifica sullo stato di attuazione del Progetto medesimo al termine di ciascuna fase dello stesso, ricondotta a ciascun periodo, come individuato in corrispondenza ai WP ed alle azioni nei quali il Progetto è articolato, nell'ambito del piano esecutivo; la relazione scientifica sarà accompagnata da una rendicontazione delle spese sostenute in via correlata per l'esecuzione delle attività previste nella relativa fase. **ZZZ** previa integrazione della relazione con le relazioni degli altri partner di progetto trasmetterà la relazione al Direttore del Progetto Bandiera "La Fabbrica del Futuro".

5.4. **YYY** inoltrerà le **rendicontazioni** a **ZZZ**, che le **trasmetterà** al Direttore del Progetto Bandiera "La Fabbrica del Futuro" per l'approvazione, per la finalità di consentire l'erogazione delle tranches del finanziamento in conformità alle disposizioni dettate dalle Linee guida e secondo quanto convenuto espressamente in pari materia negli articoli della presente Convenzione che seguono.

5.5. Il Direttore del Progetto Bandiera "La Fabbrica del Futuro" avrà a sua volta un termine di giorni **60** dall'inoltro di ciascuna rendicontazione ai sensi del contenuto dei punti precedenti, entro il quale termine far pervenire a **ZZZ**, che a sua volta trasmetterà a **YYY**, le proprie eventuali osservazioni e commenti e/o richieste di chiarimenti; decorso detto termine il documento di rendicontazione, in assenza di osservazioni, commenti, eccezioni, riserve, richieste di chiarimenti, dovrà ritenersi approvato.

Art. 6 – Risorse Finanziarie

6.1. Direttore del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro” trasferirà a **ZZZZ**, che a sua volta trasferirà a **YYY**, per tutte le attività oggetto della presente Convenzione, quote parti del finanziamento per la funzione riservata a **YYY** medesimo nella qualità di istituzione co-proponente attuatore delle attività progettuali, descritte ed oggetto della presente Convenzione.

6.2. Il trasferimento del finanziamento, come sopra individuato, avverrà, fatta salve la disponibilità dei fondi, mediante ripartizione dello stesso in più tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti:

- una prima quota del finanziamento complessivo previsto pari al % della totale quota finanziata, verrà trasferita a **ZZZZ**, che a sua volta trasferirà a **YYY**, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dall’inizio attività;
- il trasferimento della rimanente quota del finanziamento previsto, fatte salve la disponibilità dei fondi e della valutazione positiva delle attività sviluppate, avverrà a saldo del finanziamento sulla base delle indicazioni del progetto esecutivo, decorso il trentesimo giorno dalla data in cui hanno avuto termine le attività progettuali complessivamente previste, successivamente all’approvazione da parte del Direttore del Progetto Bandiera “La Fabbrica del Futuro” della rendicontazione scientifica e contabile riferite all’intero progetto.

Art. 7 – Adempimenti per la Sicurezza

7.1. Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato nelle attività di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia.

7.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell’altra Parte o di altri Soggetti coinvolti nel Progetto (e quindi in via principale delle Università consorziate) è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza vigenti presso la parte/soggetto ospitante.

Art. 8 – Durata

8.1 La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e lo resterà per tutta la durata delle attività affidate a **YYY** sino alla loro completa esecuzione, che si intenderà comunque raggiunta alla data di scadenza prevista nel piano esecutivo allegato alla presente Convenzione.

Art. 9 – Riservatezza

9.1 Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività prevista, le informazioni di carattere scientifico e tecnico prodotte nell’ambito della presente Convenzione.

Art. 10 – Diritti di proprietà

10.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know-how saranno regolati da appositi accordi definiti e sottoscritti tra le Parti.

Art. 11 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione attuativa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione stessa.

12.2 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

12.3 Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

12.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Data

PER CNR

Prof. Tullio Antonio Maria Tolio
Direttore del Progetto Bandiera
"La Fabbrica del Futuro"

PER YYY

Per presa visione

ZZZ

Direttore Istituto-CNR
